

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 74**

Riunione del 19 maggio 2010

73.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI

DI:

- AS MASSA VOLLEY n.p. del Presidente p.t.

- PAOLO PAOLUCCI n.q. del Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Componente- Relatore
-Avv. Andrea Ordine – Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Vista la relazione ex art. 72 della Procura Federale, con la quale sono stati deferiti:

- Paolo PAOLUCCI: *“Presidente pro tempore della Asd Massa Volley, per la violazione degli artt. 17 dello Statuto Fipav, nonché 21 comma 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento Fipav, per aver sottoscritto il modulo di tesseramento dell’atleta Elisa Brandimarte per la stagione sportiva 2009-2010, in assenza del certificato di idoneità sportiva dell’atleta.”*

- ASD MASSA Volley: *“In persona del suo Presidente por tempore Sig. Paolo Paolucci, per la violazione degli artt. 17 dello Statuto Fipav, nonché 21 comma 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento Fipav, con estensione del capo di incolpazione ex art. 55 R.G. Fipav, per l’avvenuta sottoscrizione del modulo di tesseramento dell’atleta Elisa Brandimarte per la stagione sportiva 2009-2010, in assenza del certificato di idoneità sportiva dell’atleta”.*

Disposta l’instaurazione del giudizio e la convocazione degli incolpati per la riunione del 19 Maggio 2010 alla quale era presente il rappresentante della P.F. che insisteva nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. e preso atto della mancata presenza degli incolpati nonostante la rituale convocazione.

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;

RILEVATO

Che il presente procedimento disciplinare trae origine dal provvedimento reso dalla Commissione Tesseramento Fipav in data 16/12/2009, con cui, su istanza dell’atleta Elisa Brandimarte, è stato dichiarato lo scioglimento del vincolo tesserativo con la società Asd Massa Volley e, contestualmente, disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale “per quanto di competenza” al fine di accertare l’eventuale violazione, a carico del legale rappresentante del sodalizio, di quanto prescritto dall’art. 21 comma 2 RAT, in ragione della mancata sottoposizione a visita medica dell’atleta Brandimarte e, pertanto, dell’avvenuto tesseramento della stessa nella stagione sportiva 2009-2010 in assenza del certificato di idoneità sportiva.

Dall'esame degli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Tesseramento Fipav, si rileva, in assenza di alcuna ulteriore difesa e/o deduzione da parte degli incolpati sia dinanzi alla Procura Federale che davanti a questa Commissione, che il sodalizio Asd Massa Volley, nelle proprie controdeduzioni, sostiene, fornendone la prova, che l'atleta è stata regolarmente visitata in data 16 gennaio 2008, con validità della relativa certificazione sino al 15 gennaio 2009. Per il periodo successivo, gli odierni incolpati deducono che la mancanza della certificazione di idoneità sportiva sia attribuibile alla responsabilità diretta dell'atleta che, sebbene più volte invitata dal sodalizio, ha opposto un reiterato rifiuto a sottoporsi a visita medica.

Rilevato, pertanto, quanto sopra, questa commissione

OSSERVA

Il fatto è provato *per tabulas*.

Le circostanze poste a fondamento dell'azione disciplinare sono, infatti, documentalmente provate ed incontestabili anche perché sostanzialmente ammesse dagli incolpati nelle proprie controdeduzioni formulate nel procedimento instauratosi innanzi alla Commissione Tesseramento Fipav.

In particolare le prove addotte dal sodalizio, a sostegno delle proprie difese, tendenti a dimostrare un reiterato rifiuto a sottoporsi a visita medica da parte dell'atleta, non sono ritenute idonee a comprovare l'avvenuta predisposizione delle visite mediche da parte del sodalizio medesimo, atteso che trattasi, nella fattispecie, di un semplice documento in cui vengono riportate solo alcune date, senza alcuna specifica intestazione, forma di convocazione e/o comunicazione, sottoscrizione e/o attestazione di impegno in proposito.

Conseguentemente, appare provata la circostanza che l'atleta Brandimarte è stata tesserata da sodalizio in assenza del certificato di idoneità sportiva del tesserato in aperta violazione del disposto di cui all'art. 21, comma 2, del RAT Fipav, a mente del quale: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Questa Commissione ha già avuto modo di esprimere un orientamento rigoroso in merito all'obbligo in parola, evidenziando come lo stesso sia anche imposto dalla Legge statale (Lg. 26 ottobre 1971 n. 1099; D.M. Sanità 18 febbraio 1982) che demanda alla legislazione regionale le modalità attuative in ordine all'ottenimento della certificazione di idoneità sportiva.

Non pare inutile rammentare che anche la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto responsabili di omicidio colposo i Dirigenti Sportivi che avevano consentito all'atleta, mediante il rilascio delle vidimazione provvisoria del cartellino e senza acquisire la debita e completa certificazione medica di idoneità allo sport agonistico, di partecipare ad un torneo rivelatosi per lui purtroppo letale. (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 07/07/1992).

E' anche per tali motivazioni che l'art. 21 RAT Fipav rende il legale rappresentante dell'associato responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta rendendolo in pari tempo garante nei confronti degli organi federali, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

La responsabilità del legale rappresentante e, ex art. 55 R.G., del sodalizio, deve pertanto ritenersi di carattere oggettivo: l'atleta sprovvisto di certificazione medica dell'idoneità sportiva all'esercizio della pallavolo non può essere tesserato, ed il legale rappresentante del sodalizio che in simile difetto ne richieda il tesseramento è, per ciò stesso, responsabile nei confronti della Federazione.

Nella fattispecie, inoltre, gli incolpati hanno manifestato palese disinteresse all'intero procedimento in considerazione della mancata comparizione all'udienza dibattimentale ed analogo comportamento è stato dai medesimi tenuto anche nel corso dell'indagine aperta a loro carico dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Paolo Paolucci, n.q. di Presidente pro tempore del sodalizio Asd Massa Volley, la sanzione della sospensione da ogni attività federale di mesi quattro.

Delibera di infliggere a carico del sodalizio Asd Massa Volley, in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa di €. 400,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 27 maggio 2010